

Oggetto: DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023": Emilia Romagna, Marche e Toscana e province di Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino

Al fine di contenere gli impatti dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali, il Decreto Legge 2023, n 61 (Decreto) ha previsto, tra l'altro, misure di sospensione dei termini dei pagamenti in favore delle società ed imprese titolari di finanziamenti di qualsiasi genere.

In particolare, l'articolo 11 "Sospensione di termini in favore delle imprese" prevede, per le Società e le Imprese (Ditte individuali e P.IVA) che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del citato D.L. n. 61/23 (nelle regioni di Emilia, Marche e Toscana e nelle province di Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino), la sospensione sino al 30 giugno 2023 senza applicazione di sanzioni e interessi tra l'altro:

- del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- del pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- del pagamento di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

La domanda di sospensione dovrà essere presentata dall'interessato entro il 30 giugno 2023 alla Banca ai contatti di seguito indicati e dovrà essere assistita da un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i che attesti che la sede operativa alla data del primo maggio era nei territori indicati nell'Allegato 1 del Decreto e da un documento di identità del titolare.

Le Società e Imprese potranno richiedere ai sensi del Decreto e per il periodo indicato la sospensione del pagamento dell'intera rata (quota capitale + quota interessi) senza applicazione di "sanzioni o interessi". La scadenza del finanziamento sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria.

Resta inteso che, considerati gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese causa di forza maggiore, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.